



CITTA' di CALTANISSETTA

***REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE DEL COMUNE DI CALTANISSETTA
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2025, N.199***

Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 26/05/2026

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
CAPO I - ACCERTAMENTI ESECUTIVI	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione	4
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti	5
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata	5
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....	6
Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente	6
CAPO II - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	7
Articolo 9 - Oggetto della definizione agevolata	7
Articolo 10 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	7
Articolo 11 – Effetti della definizione agevolata	8
Articolo 12 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento	9

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della emissione di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché degli omessi/infedeli adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 31 dicembre 2025 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147. degli omessi/infedeli adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 31 dicembre 2025 relativi all'IMU, degli omessi/infedeli adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 31 dicembre 2025 relativi al CUP, di cui al successivo CAPO II.

CAPO I - ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
 - a) Gli accertamenti esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2023 per IMU, TARI e TASI;
 - b) Gli accertamenti esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2025 per CUP.Ai fini del presente comma rileva la sola data di emissione, non rilevano la data di notifica, la data di definitività e la data di esecutività dell'atto.
È esclusa la possibilità di aderire alla Definizione Agevolata, di cui al presente Regolamento, per i carichi affidati ad ADER. A seguito di eventuali modifiche/precisazioni normative si potrà procedere con estensioni e/o adattamenti del presente regolamento.
2. I debiti di cui ai commi precedenti possono essere estinti mediante il versamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate, fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari, gli oneri di riscossione e le spese di notificazione degli atti, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5.
3. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute, ritenendosi estinte, le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- sanzioni amministrative e tributarie, nella misura del 100%;
 - interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
 - interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;
4. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore prende visione della posizione debitoria definibile, tramite apposito portale.
2. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al Concessionario, attraverso il portale, la sua volontà di avvalersene, anche con riferimento a singole posizioni debitorie, rendendo entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell'Ente, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune o Concessionario mette a disposizione sul portale. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Attraverso il portale, entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, il Comune o il Concessionario comunica l'ammissione alla definizione agevolata e rende noto ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, limitatamente alle pendenze oggetto di definizione agevolata:
 - a. sono sospesi alla data di presentazione della dichiarazione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere;
 - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;

- c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato: in unica soluzione, entro la fine del mese successivo alla comunicazione di ammissione della definizione agevolata; oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
 - per importi complessivamente dovuti fino a 150,00 euro: unica soluzione
 - per importi complessivamente dovuti tra 150,01 euro e 1.000 euro: fino a 12 rate mensili;
 - per importi complessivamente dovuti tra 1.000,01 euro e 5.000 euro: fino a 18 rate mensili;
 - per importi complessivamente dovuti tra 5.000,01 euro e 25.000 euro: fino a 24 rate mensili;
 - per importi complessivamente dovuti tra 25.000,01 euro e 50.000 euro: fino a 60 rate mensili
 - per importi oltre 50.000,01: fino a 84 rate mensili.
4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata, gli interessi al tasso legale in vigore al momento della dichiarazione di cui all'art. 3, Comma 2, del presente Regolamento.
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato tramite PagoPA.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di tre, anche non consecutive, di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 7 giorni.

2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
 - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;
 - la revoca delle procedure di limitazione dell'attività economica avviate ai sensi dell'articolo 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi, inclusi eventuali atti successivi, di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027, ai sensi

dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Si rappresenta altresì che restano comunque a carico della parte che ha sostenuto le eventuali spese di lite e di giudizio maturate nei gradi successivi di giudizio (secondo grado e giudizio di Cassazione).

CAPO II - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 9 - Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
 - a. l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità sino al 31/12/2025;
 - b. l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2019 al 2025.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento notificato.
3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 10, comma 2.

Articolo 10 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 9, il debitore manifesta al Comune, o al Concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità

alla modulistica che lo stesso Comune o il Concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il Comune o il Concessionario entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:
 - per importi complessivamente dovuti fino a 150,00 euro: unica soluzione
 - per importi complessivamente dovuti tra 150,01 euro e 1.000 euro: fino a 12 rate mensili;
 - per importi complessivamente dovuti tra 1.000,01 euro e 5.000 euro: fino a 18 rate mensili;
 - per importi complessivamente dovuti tra 5.000,01 euro e 25.000 euro: fino a 24 rate mensili;
 - per importi complessivamente dovuti tra 25.000,01 euro e 50.000 euro: fino a 60 rate mensili
 - per importi oltre 50.000,01: fino a 84 rate mensili.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
4. L'adesione non sana, ai fini del riconoscimento dell'esenzione ai fini dell'imposta municipale unica, l'eventuale omessa dichiarazione per i c.d. "immobili merce" e per gli immobili posseduti da Enti non commerciali, che restano disciplinati dalle normative ordinarie.
5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 11 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a sette giorni rispetto alla scadenza stabilita, della prima o unica rata ovvero di tre, anche non consecutive, di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell' all'articolo 10 delle preleggi, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online.sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo

complessivamente dovuto, e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 12 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell' articolo 10 delle preleggi, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.